IL CASO.it

N. R.G. 705/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I Civile

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosario Lionello Rossino	**Presidente**
dott.ssa Luisa Poppi	**Consigliere**
dott. Gianluigi Morlini	**Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **705/2026** promossa da:

R.A. S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPOLATTANO SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO 51 47921 RIMINI presso il difensore avv. CAMPOLATTANO SIMONE

APPELLANTE

contro

STEFANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. RONCI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 54 47838 RICCIONE presso il difensore avv. RONCI FABIO

SILVANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. RONCI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 54 47838 RICCIONE presso il difensore avv. RONCI FABIO

APPELLATI

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

Appellante:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate da Stefano e Silvano, nei confronti di R.A. s.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto per la dedotta carenza di responsabilità del commissionario nella fattispecie, o comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b78d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
Rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. al fine di integrare il contraddittorio con la chiamata del terzo *ex* art. 354 c.p.c. (VII° MOTIVO) nonché, in accoglimento di quanto dedotto nella parte motiva, dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.:
a) per non avere il giudice di *prime cure* indicato i motivi a sostegno del diniego alla sospensione del procedimento civile *ex* art. 295 c.p.c. avanzata da parte convenuta/appellante e ciò in violazione dell'art. 112 c.p.c. (I° MOTIVO)
b) per avere il giudice di *prime cure* omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza dei presupposti del procedimento semplificato di cognizione avanzata da parte oggi appellante, e senza comunque adeguatamente motivare tale decisione, con ciò contravvenendo all'obbligo di cui all'art. 112 c.p.c. (II° MOTIVO)
*c)*per non avere il giudice di *prime cure* deciso sulla contestazione avanzata da parte convenuta in punto all'insussistente presupposto della risoluzione del contratto ai fini dell'asserita integrata violazione dell'art. 125 *quinquies* T.U.B. e ciò in violazione dell'art. 112 c.p.c. (*sub* V° MOTIVO);
d) per non avere il giudice di *prime cure* deciso sulla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta /appellante e ciò in violazione dell'art. 112 c.p.c. (*sub* VI° MOTIVO)
e) per non avere il giudice di prime cure espresso i motivi a sostegno della ritenuta superflua chiamata del terzo TEAM s.a.s., in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c. (VII° MOTIVO) e comunque
IN VIA SUBORDINATA
Condannare parte appellata, in punto alla domanda riconvenzionale svolta da questa difesa nel giudizio di primo grado, non decisa e di seguito riportata:
Condannare STEFANO (cod. fisc. BLZSFN83L17H294W) e SILVANO (cod. fisc. BLZSVN58C03F476O) in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da R.A. pari ad euro 21.241,95 oltre euro 30.000,00 a titolo di danno futuro e così in totale euro 51.241,95 o a quella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia o comunque da determinarsi in via equitativa *ex* art. 1226 c.c.

Appellato:
In via principale dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello che difettano dei requisiti di specificità ex artt. 342–343 c.p.c. e/o che introducono domande ed eccezioni nuove in violazione dell'art. 345 c.p.c.; in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto da R.A. Rent s.r.l. perché infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 134/2026 del Tribunale di Rimini, RG 2987/2023, in ogni sua parte.
In via ulteriormente gradata confermare e, se del caso, rimodulare in aumento la condanna di R.A. s.r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della condotta temeraria tenuta anche in sede di appello.
Spese - condannare R.A. s.r.l. al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.

FATTO

Stefano e Silvano hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Rimini la R.A. s.r.l. (di seguito, per brevità, chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di un'autovettura per inadempimento del venditore dovuto alla presenza di gravi vizi, integrati

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

IL CASO.it

dall'esistenza di pregressi sinistri strutturali non dichiarati, dalla manomissione del numero di telaio e dall'inutilizzabilità dell'auto per la sua sottoposizione a sequestro penale, con conseguente restituzione del prezzo pagato.

Costituendosi in giudizio, ha resistito domandando la sospensione del procedimento *ex* articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale; e riqualificando la fattispecie non già come vendita, ma come operazione riconducibile a contratto di commissione *ex* articolo 1731 c.c., sul presupposto che Rent stessa avrebbe gestito l'intera operazione commerciale, di vendita e finanziamento, agendo quale commissionario, ciò che la renderebbe non responsabile dei vizi dell'auto *ex* articolo 1715 c.c., norma dettata in tema di mandato ma da ritenersi applicabile anche al contratto di commissione.

Il Tribunale, con decisione resa all'esito di procedimento *ex* articolo 281 *decies* c.p.c., ha accolto la domanda attorea, regolando le spese di lite sulla base del criterio di soccombenza e condannando la convenuta anche *ex* articolo 96 c.p.c., ritenendo pacifica la presenza dei vizi denunciati e ritenendo responsabile anche nel caso si volesse ricostruire la fattispecie quale contratto di commissione e non già di compravendita.

Avverso la sentenza interpone appello affidandosi ad otto motivi, mentre resistono Stefano e Silvano

La causa è stata decisa a seguito di discussione orale davanti al Collegio ai sensi dell'articolo 350 *bis* c.p.c.

DIRITTO

a1) Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'asserita omessa pronuncia in ordine alla richiesta di sospensione del processo *ex* articolo 295 c.p.c.

Il motivo è però manifestamente infondato, atteso che la richiesta è stata rigettata sul presupposto della sua infondatezza (cfr. ordinanza 15/8/2024 nonché pagine 2 e 4 sentenza); e la decisione è del tutto corretta, poiché il procedimento penale per riciclaggio in nessun modo è pregiudiziale rispetto al

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b78d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

presente procedimento, ed in nessun modo la definizione del presente procedimento dipende dall'esito del procedimento penale per riciclaggio.

a2) Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'asserita omessa pronuncia in ordine alla richiesta di mutamento del rito da semplificato a ordinario.

Il motivo è però manifestamente infondato, atteso che la richiesta è stata rigettata sul presupposto del fatto che la causa doveva ritenersi documentale e matura per la decisione senza necessità di svolgere istruttoria (cfr. ordinanza 15/8/2024); ed anche in questo caso la decisione è del tutto corretta, non essendovi motivo per mutare il rito *ex* articolo 281 *duodecies* c.p.c.

a3) Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce l'asserita erroneità della sentenza nella parte in cui, pur sostanzialmente ricostruendo la fattispecie quale contratto di commissione, ritiene configurabile la responsabilità per inadempimento del commissionario

Il motivo è infondato, pur se sul punto va parzialmente rettificata la motivazione del Tribunale.

Invero, se è certamente corretto sostenere che il contratto di commissione *ex* articolo 1731 e ss. c.c. costituisce una particolare applicazione del mandato senza rappresentanza, nel quale il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del committente; è altrettanto vero che nel caso che qui occupa non vi sono elementi che possano far ritenere stipulato un contratto di commissione, invero del tutto inusuale nell'ambito del commercio di autovetture, in luogo del ben più diffuso e tradizionale contratto di compravendita.

Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che l'autovettura è stata venduta da una concessionaria a (cfr. all. 7 fascicolo appellata), e poi rivenduta da ai signori (cfr. all. 3 fascicolo appellata), ciò che comprova una doppia compravendita diretta; e le stesse parti nella corrispondenza *ante causam* hanno sempre parlato di vendita (cfr. all. 6 fascicolo appellata, ove il rivenditore precisa che *"il veicolo veniva venduto come da contratto sottoscritto in data 4 gennaio 2022 e contestualmente consegnato come da documentazione in ns. possesso alla società Rent"),* e mai invece hanno parlato di contratto di commissione.

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

Trattandosi allora di vendita, inconducente è il richiamo da parte dell'appellante dell'articolo 1715 c.c., dettato in tema di mandato senza rappresentanza, per sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, sul presupposto che dovrebbe rispondere il rivenditore dal quale Rent ha acquistato l'autovettura: diversamente da quanto opinato dalla difesa, deve infatti rispondere non già in quanto mandante, ma in quanto venditore.

a4) Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce l'asserita erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene applicabile la normativa consumeristica sulla vendita, ed in particolare l'articolo 129 del Codice al Consumo, e non già quella di cui al contratto di commissione.

Il motivo, strettamente collegato al precedente, è infondato per le ragioni già sopra esposte: la ricostruzione del rapporto va effettuata nei termini di una vendita, ed alla fattispecie è quindi applicabile la normativa sulla vendita.

Pacifica essendo la natura di consumatori degli appellati, quali persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività professionale, e di professionista dell'appellante, è del tutto evidente la sussistenza del difetto di conformità *ex* articolo 129 Codice al Consumo dell'autovettura compravenduta, in quanto colpita da sinistro strutturale non dichiarato, avente un telaio manomesso ed alterato, posta sotto sequestro penale stante la provenienza contestata e quindi radicalmente inutilizzabile.

a5) Con il quinto motivo, l'appellante contesta l'asserita omessa pronuncia della sentenza in ordine alla eccepita pretesa insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

Il motivo, anch'esso strettamente collegato al precedente, è manifestamente infondato per le ragione già sopra esposte: i presupposti per la risoluzione per inadempimento *ex* artt. 1453-1455 c.c. e 129 Cod. Cons. del contratto di compravendita sono ampiamente provati dalla situazione, pacifica e non contestata, in ordine all'esistenza di un sinistro strutturale non dichiarato, di un telaio manomesso ed alterato, di un sequestro penale.

Quanto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato *ex* articolo 121 lettera d) TUB, esso è risolto *ex* articolo 125 *quinquies* TUB per inadempimento del fornitore.

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

a6) Con il sesto motivo, l'appellante si duole dell'omessa decisione sulla domanda riconvenzionale proposta relativamente al risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, ciò che avrebbe avuto ripercussioni negative in ordine al successivo rapporto tra e la finanziaria.

Il motivo è infondato, posto che in tutta evidenza la riconvenzionale risarcitoria è stata implicitamente rigettata a seguito dell'accoglimento della domanda attorea principale di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di infatti, poiché le ripercussioni negative che assume di avere subìto derivano dalla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dagli appellati; poiché detto contratto di finanziamento è stato risolto a seguito della presenza di vizi nell'autovettura venduta da con il contratto collegato al finanziamento *ex* articoli 121 lettera d) e 125 *quinquies* TUB; poiché il Tribunale ha correttamente ritenuto tali vizi addebitabili a per questi motivi, è del tutto evidente che la statuizione del Tribunale travolge per incompatibilità la pretesa risarcitoria di in ordine ad un danno che deriva da un proprio comportamento colpevole.

Sul punto si richiama l'insegnamento di legittimità, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia *ex* art. 112 c.p.c. ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 2953/2025, Cass. n. 25710/2024, Cass. n. 24155/2017).

a7) Con il settimo motivo, l'appellante si duole dell'omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Team s.a.s., che aveva venduto l'autovettura a Rent, ciò che comporterebbe la nullità della sentenza con rimessione al giudice di primo grado *ex* articolo 354 c.p.c. per la necessità di integrare il contraddittorio.

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

Anche questo motivo è però infondato.

Infatti, posto che la rimessione al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio presuppone la mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario, è del tutto evidente che il terzo Team non è litisconsorte necessario; e che pertanto la sua mancata evocazione in causa non solo non comporta alcuna nullità della sentenza, ma si giustifica in ragione dei poteri discrezionali del Giudice di non autorizzare la chiamata sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (giurisprudenza consolidata sin da Cass. Sez. Un. n. 4309/2010; conformi le successive Cass. n. 7406/2014, che evidenzia l'incensurabilità della decisione in appello o cassazione, Cass. n. 9570/2015 e Cass. n. 3692/2020).

E' infatti noto che, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario *ex* art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata *ex* art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.

a8) Con l'ottavo ed ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna ad € 2.000 per lite temeraria *ex* articolo 96 c.p.c.

Anche in questo caso il motivo è infondato.

Il Tribunale ha infatti adeguatamente e condivisibilmente illustrato i motivi per i quali ritiene esistente una colpa grave connotante la condotta processuale dell'attuale appellante, motivi integrati dal fatto che non ha partecipato senza giustificato motivo alla mediazione *ante causam*; che i gravi vizi del veicolo erano stati tempestivamente contestati mediante diffida formale prima del giudizio; che l'esistenza di tali gravi vizi era evidente e palese già prima dell'instaurazione del giudizio.

b) Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello va integralmente rigettato.

Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste per il

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb

IL CASO.it

presente grado di giudizio a carico del soccombente appellante ed a favore dei vittoriosi appellati, in aderenza alla nota presentata.

Si dà atto che, essendo l'appello stato integralmente respinto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello;
- condanna R.A. s.r.l. a rifondere a Stefano e Silvano in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.988 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002, nei confronti dell'appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del 29/9/2026

Il Consigliere Istruttore-Estensore

dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente

dott. Rosario Lionello ROSSINO

Firmato Da: ROSARIO LIONELLO ROSSINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e8113c34a87892b646d83139e2ecbca
Firmato Da: ELENA CELEGHIN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265b784d467fa2a1fb0f1ad2e3056ae9f
Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2afcbb